

L'AUTORITÀ COMPETENTE AD ERIGERE UNA PERSONA GIURIDICA NELLA CHIESA

(*continua*)*

5. Normativa specifica circa l'autorità competente per erigere le associazioni

5.1 *Le associazioni pubbliche*

Il c. 312 §1, sembra avere l'obiettivo determinato e chiaro di precisare quale sia l'autorità ecclesiastica competente ad erigere le associazioni giuridiche pubbliche²⁶. Seguono le determinazioni in tre numeri. Sono: 1) La Santa Sede che, oltre al Sommo Pontefice, comprende anche gli organismi della Curia Romana (cf. c. 360) che hanno facoltà, per dare personalità giuridica pubblica alle associazioni universali o internazionali; 2) La conferenza episcopale nell'ambito del proprio territorio per le associazioni nazionali «quelle cioè che sono destinate, mediante l'erezione stessa, ad esercitare l'attività in tutta una nazione»²⁷; 3) il vescovo diocesano, escluso l'Amministratore apostolico, nell'ambito del proprio territorio, per erigere associazioni diocesane.

* La prima parte dell'articolo è pubblicata in *Periodica* 92 (2003) 3-20.

²⁶ «Ad erigendas consociationes publicas auctoritas competens est».

²⁷ « [...] quae scilicet ex ipsa erectione destinantur ad actionem, in tota natione exercendam».

Sono escluse tuttavia dalle competenze del Vescovo quelle associazioni, «per le quali il diritto di erezione è riservato ad altri per privilegio apostolico»²⁸.

Il §2 dello stesso canone 312 precisa che è necessario il consenso scritto del vescovo diocesano per erigere una associazione o una sezione di essa nella diocesi, anche se si ha il privilegio apostolico per erigere tale associazione o sezione di essa. Tuttavia qualora il vescovo abbia dato il consenso per la casa religiosa nella propria diocesi, l'istituto ha automaticamente anche il consenso per erigere nella stessa casa o chiesa ad essa annessa una associazione propria dell'istituto. Si dovrebbe trattare di associazioni «proprie» per la erezione delle quali il superiore religioso ha il privilegio apostolico²⁹.

²⁸ « [...] quarum erigendarum ius ex apostolico privilegio aliis reservatum est ».

²⁹ Il codice elenca una serie di facoltà che spettano alla stessa autorità che a norma del c. 312 ha eretto le persone giuridiche pubbliche. Da tali facoltà si evidenzia che le associazioni sono soggette all'autorità che le ha erette, e in forza di tale soggezione l'autorità competente ha su di esse l'*altior directio*. Sembra che il contenuto dell'*altior directio* sia precisato appunto nelle facoltà che il codice riconosce per diritto universale all'autorità erigente, ma sempre salvi i diritti dell'ordinario del luogo.

1) Il c. 314 riserva all'autorità che a norma del c. 312 ha la competenza di erigere le persone giuridiche pubbliche, l'approvazione degli statuti come pure la loro revisione o il loro cambiamento.

2) L'autorità competente che le ha erette, a norma del c. 312 §1, ha anche su di esse una *altior directio* a norma del c. 315. L'*altior directio* è collegata al fatto stesso della erezione.

3) La stessa autorità è competente per un eventuale ricorso contro la dimissione dall'associazione (c. 316 §2).

4) Alla stessa autorità spetta pure «consociationis publicae moderatorem ab ipsa consociatione publica electum confirmare

5.2 *Le associazioni private*

Quanto alle associazioni private, il c. 322 stabilisce lo stesso principio del c. 312 per quanto riguarda l'autorità competente ad erigere le persone giuridiche private. Analogamente fa il c. 323 per l'autorità competente circa la vigilanza, rinviando al c. 305. Per il sacerdote indicato come consigliere spirituale, il c. 324 lascia libera facoltà di scelta all'associazione; è necessaria tuttavia la conferma da parte dell'ordinario del luogo. Per quanto riguarda l'amministrazione dei beni, non trattandosi di beni ecclesiastici, il c. 325 riserva all'autorità ecclesiastica competente soltanto il diritto di vigilanza, «perché i beni siano usati per i fini dell'associazione»³⁰; salvo il c. 1301 circa il rendiconto per i beni destinati alle cause pie (c. 325 §2). La legislazione sulle associazioni private, per quanto riguarda l'autorità che le erige e che ha vigilanza su di esse è sostanzialmente identica a quella sulle persone giuridiche pubbliche, fatta salva una maggiore autonomia di quelle private. Queste infatti, in quanto non agiscono *nomine*

aut praesentatum instituere aut iure proprio nominare», a meno che gli statuti non prevedano diversamente.

5) L'autorità competente del c. 312 §1 può anche costituire un commissario, a norma del c. 318.

6) La rimozione del moderatore o del cappellano è retta dal c. 318 §2.

7) Alla stessa autorità del c. 312 §1 si deve rendere conto dell'amministrazione come pure dell'erogazione delle elemosine (c. 319).

8) Il c. 320 regola la soppressione delle stesse associazioni.

³⁰ «[...] ut bona in fines associationis adhibeantur».

Ecclesiae, non coinvolgono la responsabilità dell'autorità ecclesiastica ed hanno pertanto una maggiore libertà di azione.

6. I Superiori religiosi e l'erezione di associazioni di fedeli

6.1 Delimitazione dei soggetti

In base ai risultati fin qui raggiunti, quando si parla dei superiori competenti in forza del codice ad erigere in persona giuridica le associazioni dei fedeli, pubbliche o private, vengono esclusi i superiori degli istituti religiosi che non godono nella Chiesa di un potere di governo ecclesiastico neppure esecutivo. Il codice ammette tale possibilità solo per gli istituti religiosi clericali di diritto pontificio (cf. c. 596 §2)³¹. Soltanto i superiori maggiori

³¹ Non ignoriamo la discussione che esiste sulla natura della potestà con la quale sono governati gli istituti religiosi. Di essa parla il §1 dello stesso canone 596, letto particolarmente in relazione al c. 618 che parla a sua volta di una potestà che è da Dio «per ministerium Ecclesiae receptam». Non possiamo neppure tralasciare quanto afferma il c. 596 §3 che applica alla potestà dei superiori religiosi i cc. 131, 133 e 137-144. Al di là dei problemi dottrinali che si possono porre e che di fatto vengono posti, risulta chiaro che il codice attribuisce solo ai superiori maggiori degli istituti clericali di diritto pontificio e ai superiori maggiori delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio la potestà di governo esecutiva necessaria per porre determinati atti di governo nella vita ecclesiale. Tra questi atti rientrano certamente le facoltà per erigere le persone giuridiche pubbliche o private nella Chiesa.

di detti istituti vengono fatti rientrare tra gli ordinari dal c. 134 §1³². Una possibilità per una risposta positiva, se mai è possibile, si potrebbe aprire soltanto a questi³³.

6.2 *Menzione indiretta nel c. 312 §1, 3°*

Per i superiori degli istituti religiosi, il codice non fa un discorso esplicito. Tuttavia il c. 312 §1, 3° menziona associazioni che possono essere erette in forza di un privilegio apostolico: esse sono escluse dalla competenza del Vescovo diocesano. Il §2 dello stesso canone più chiaramente connette tale privilegio apostolico con gli istituti religiosi, in quanto si precisa che è necessario il consenso del vescovo, perché chi ha il privilegio apostolico possa erigere nella diocesi l'associazione stessa o una sezione di essa. Tale consenso è incluso, a norma di legge, nel consenso dato per l'erezione di una casa religiosa, se l'associazione o la sezione di essa vengono erette nella casa religiosa o nella chiesa ad essa annessa.

³² Cf. l'accurato studio di B. ESPOSITO «Alcune riflessioni sul superiore maggiore in quanto ordinario e sulla valenza ecclesiologica e canonica della qualifica», *Angelicum* 78 (2001) 669-731.

³³ A livello teorico rimane aperta la questione sulla natura della potestà di cui godono tutti gli istituti di vita consacrata e religiosi in specie. Sta il fatto però che il codice attribuisce solo agli istituti clericali di diritto pontificio il potere di governo sia di foro interno sia di foro esterno. Là dove pertanto nel codice si esige tale potere di governo non possiamo fare rientrare i superiori anche maggiori degli altri istituti di vita consacrata.

6.3 *Elementi deducibili dal c. 312 §1, 3°*

Il c. 312 sembra voler indicare in modo esaustivo le autorità competenti per erigere un'associazione di fedeli, sulla base dell'ordinamento canonico. Al di là delle autorità ivi indicate l'unico riferimento all'eccezione sono le persone dotate di privilegio apostolico. È anche significativo il fatto che il c. 312 §1, 3° riservi a livello diocesano la competenza al vescovo diocesano, escludendo pertanto gli ordinari locali, a meno che non si dia loro un particolare mandato. Ciò significa che per erigere una persona giuridica occorre avere almeno un potere di governo esecutivo, ma non basta. Il potere è solo il presupposto; è necessario vedere se si abbia la facoltà o se l'esercizio di tale facoltà rientri nelle proprie competenze o nel proprio ufficio.

6.4 *Il privilegio dei religiosi*

Il §2 del c. 312 fa menzione del privilegio apostolico, con riferimento ai superiori religiosi. Non avrebbe senso parlare di un privilegio apostolico, se i superiori religiosi possedessero già tale facoltà. Se il codice fa espressa menzione dell'eccezione al potere episcopale nell'erigere persone giuridiche solo in riferimento a persone dotate di privilegio apostolico, vuol dire che il diritto non prevede altre possibili eccezioni al potere episcopale nell'ambito della propria diocesi, mentre a livello nazionale ed internazionale non si prevedono possibili altre alternative, oltre a quelle del privilegio apostolico. Di tale eccezione non si fa menzione nei primi due numeri del §1 semplicemente perché non avrebbe senso affermare che occorra il consenso della Santa

Sede per erigere una persona giuridica a livello universale da parte di un istituto religioso, ed ugualmente si dica del consenso della conferenza episcopale a livello nazionale. Del resto qualora esista il privilegio apostolico gli istituti hanno già tale autorizzazione a livello anche universale qualora la sede sia in una loro casa religiosa o in una chiesa annessa, come risulta dalla logica del c. 312 §1, 3^o³⁴. Per di più se in forza del privilegio apostolico si erigesse una associazione o una sezione di essa al di fuori della casa religiosa o di una chiesa ad essa annessa, questa associazione non sarebbe più sotto la vigilanza del superiore religioso ma dello stesso vescovo diocesano, come afferma il c. 317 §2³⁵.

³⁴ Le associazioni proprie dell'istituto nel c. 312 §1, 3^o sono evidentemente quelle che hanno la personalità giuridica pubblica, in forza di un privilegio apostolico. Non tutte le associazioni proprie degli istituti di vita consacrata rientrano in tale categoria, come risulta sia dalla legislazione del precedente codice sia dall'attuale, che, sulla scia del precedente, distingue i terzi ordini che per natura loro hanno la personalità giuridica pubblica (c. 303) e le altre associazioni (c. 311). A. Gutierrez non sembra tener conto di tale fondamentale distinzione che sembra essere chiara sia nella dottrina sia nella prassi (vedi la nota infra).

³⁵ La norma del canone pone la questione del rapporto tra autorità erigente e autorità di vigilanza, nella quale non possiamo entrare. Cf. il nostro studio su *Informationes* citato nella nota 1. È indubbio che le competenze circa la vigilanza, come pure le altre facoltà giurisdizionali che il codice prevede nei canoni accennati, per le associazioni erette in forza di un privilegio apostolico spettano a colui che le ha erette in forza del privilegio apostolico. Infatti il rinvio al c. 312 §1 implica sempre anche il rinvio alle ipotesi ivi considerate della possibilità di erezione di persone giuridiche in forza di un privilegio apostolico.

6.5 *Il significato e la portata del c. 303*

Il c. 303 sembra aprire ai religiosi un ampio spazio di possibilità. Va anzitutto rilevata la collocazione di questo canone. È tra le norme comuni a tutte le associazioni, anche se non erette in persona giuridica. Di fatto la sua collocazione desta una certa perplessità ed alcuni non hanno mancato di rilevarlo, traendo però indebite conseguenze³⁶.

Ad una lettura attenta, non sembra difficile spiegare la sua attuale collocazione. Le *Norme Comuni* del cap. I del titolo V sulle associazioni dei fedeli (cc. 298-311) in realtà vogliono regolare gli aspetti comuni a tutte le associazioni dei fedeli. Lo fa dandone anzitutto una nozione, che fa della realtà associativa una figura residuale, che comprende tutte le forme associative che non hanno una propria specificazione giuridica. Si tratta pertanto di una realtà giuridica che racchiude tante articolazioni; una figura centrale si realizza in modo diverso in tante formule diverse. Il legislatore quindi procede ad identificare anzitutto il quadro generale: associazioni di fatto sorte per libera iniziativa dei fedeli. Di esse l'autorità competente può fare un riconoscimento o una raccomandazione, ma che rimangono private. Si procede poi ad individuare associazioni in cui l'autorità ecclesiastica si assume una maggiore responsabilità: quelle che vogliono presentarsi come cattoliche (c. 300); quelle che perseguono un fine proprio della stessa autorità ecclesiastica e delle quali assume la

³⁶ Morrissey sostiene che il c. 303 è fuori posto ed esso va interpretato per via analogica, in quanto non si applicano le norme comuni e vi sarebbe una *lacuna iuris*, cosa che non ci pare fondata; vedi F.G. MORRISSEY, «Canon 303» (cf. nt. 16), 91.

stessa iniziativa, per costituirle in persone giuridiche pubbliche; quelle che, pur potendo essere di competenza dell'attività dei fedeli, l'autorità ecclesiastica assume con propria iniziativa costituendone anche persone giuridiche pubbliche. Dall'autorità ecclesiastica, che fa pensare ai vescovi, il pensiero corre a coloro che sono cooperatori dell'ordine episcopale, ossia i sacerdoti, per parlare delle associazioni clericali. Ma accanto al clero la mente pone subito i religiosi, che, pur non appartenendo alla struttura gerarchica, negli istituti clericali si avvicinano alla stessa struttura gerarchica al punto che si dicono clericali e i superiori hanno una particolare autorità. Sotto questo aspetto trova la sua collocazione il c. 303, che parla propriamente delle associazioni i cui membri vivendo nel mondo partecipano allo spirito dell'istituto, e che sono sotto l'*altius moderamen* dello stesso istituto religioso. Si tratta di identificare precisamente un tipo di associazione, che è chiamata terzo ordine o con altro nome. Gli elementi caratteristici che il c. 303 offre sono i seguenti: 1) si tratta di associazioni, i cui membri vivono nel mondo; 2) partecipano allo spirito dell'istituto, 3) esercitano l'apostolato, 4) tendono alla perfezione cristiana, 5) sono sotto l'*altius moderamen* dello stesso istituto. La caratteristica principale, che la norma vuole sottolineare, è proprio quest'ultima, ossia sono sotto la vigilanza in qualche misura del governo degli istituti religiosi. Di fatto gli altri elementi (partecipazione allo spirito dell'istituto, vita nel mondo, esercizio dell'apostolato, tensione verso la perfezione evangelica) possono essere caratteristiche anche di associazioni anche se non erette in persona giuridica o erette in persona giuridica, ma non dai superiori religiosi dotati di privilegio.

Effettivamente il codice prevede che anche altri tipi di associazione possano partecipare ed avere un legame con istituti di vita consacrata. Il c. 311 parla in modo molto ampio di associazioni unite agli istituti in qualche modo (*aliquo modo unitis*), e che i religiosi dirigono o assistono (*praesunt aut assistunt*).

In queste espressioni va rilevato che l'unione con gli istituti ha una gradualità e che i religiosi possono presiedere o semplicemente assistere. Tali parole molto generali presuppongono tutta la gamma delle associazioni che in qualche modo possono partecipare alla vita dell'istituto³⁷. Il c. 303 invece intende trattare proprio dei terzi ordini; esso infatti riproduce sostanzialmente la normativa del codice del 1917, c. 702 §1, che tratta precisamente di terziarii secolari che sono nel secolo e si sforzano di tendere alla perfezione cristiana, secondo lo spirito dell'ordine e sotto la guida di un determinato Ordine e sotto una regola approvata dalla Santa Sede³⁸. Ora il c. 703 §1 del codice del 1917 fonda appunto il privilegio apostolico di aggregare un terzo ordine che viene con-

³⁷ Lo stesso discorso ritorna nell'esortazione apostolica postsinodale *Vita Consecrata*, nn. 54 e 56. Il n. 54 prevede una vasta gamma di partecipazione e di collaborazione, distinta propriamente dai terzi ordini veri e propri: «Si può dire che, sulla scia di esperienze storiche come quella dei diversi Ordini secolari o Terz'Ordini, è iniziato un nuovo capitolo, ricco di speranze, nella storia delle relazioni tra le persone consacrate e il laicato».

³⁸ «Tertiarii saeculares sunt qui in saeculo, sub modamine alicuius Ordinis, secundum eiusdem spiritum, ad christianam perfectionem contendere nituntur, modo saeculari vitae consentaneo, secundum regulas ab Apostolica Sede pro ipsis approbatas».

cesso solo ad alcuni istituti³⁹. Il c. 303 pertanto ha una sua collocazione e un suo significato specifico. Non parla in modo generale della partecipazione di associazioni dei fedeli allo spirito di un istituto o dell'autorità competente ad erigere in persona giuridica, pubblica o privata, un'associazione di fedeli, ma richiama un fatto che è sempre esistito nella Chiesa. Alcune associazioni, chiamate terzi ordini o con altro nome, ma con identica sostanza, sorgono proprio in forza di un particolare privilegio apostolico, cioè in forza del potere ecclesiastico, che la Chiesa concede ad alcuni istituti, tanto da chiamare i superiori ordinari. Si tratta precisamente delle associazioni delle quali i religiosi hanno una qualche responsabilità per la realizzazione dei fini dei loro istituti.

A questo punto è stato identificato e considerato completo lo spettro di tutte le forme associative. Di fatto con il c. 304 il legislatore passa a dare le norme che riguardano tutte le associazioni, circa lo statuto (c. 304), circa la vigilanza (c. 305), circa i privilegi, gli indulti, i diritti e doveri (c. 306) circa l'associazione dei membri (c. 307), e la loro dimissione (c. 308), circa il diritto di darsi norme (c. 309), circa la soggettività delle associazioni non erette in persona giuridica (c. 310), circa la partecipazione di tutte le associazioni ad inserirsi nella pastorale locale (c. 311). Se si pone pertanto la domanda circa il rapporto tra il c. 303 e il c. 311, la risposta è la seguente: il c. 303 parla di un particolare tipo di associazione unito agli istituti religiosi,

³⁹ «[...] firmo privilegio nonnullis Ordinibus concesso, nulla religio potest tertium ordinem sibi adiungere».

in forza di un particolare privilegio; il c. 311 contempla anche tutti gli altri casi, che, proprio perché non costituiscono un particolare privilegio, rientrano nel diritto comune; si tratta di tutti gli altri tipi di associazioni, che, erette o no in persona giuridica, e non importa da chi, hanno un particolare legame con gli istituti di vita consacrata, a norma del diritto universale. Particolarmente al c. 303 bisogna fare riferimento quando il codice parla della erezione di persone giuridiche pubbliche o private in forza di un privilegio apostolico. In questo contesto prende significato anche il §2 del c. 677: «Gli istituti poi, ai quali sono unite associazioni di fedeli, le aiutino con particolare sollecitudine perché queste siano permeate del genuino spirito della loro famiglia religiosa»⁴⁰. Va richiamato anche il c. 725: «L'istituto può associare a sé, con qualche vincolo determinato dalle costituzioni, altri fedeli che si impegnino a tendere alla perfezione evangelica secondo lo spirito dell'istituto e a partecipare della sua stessa missione»⁴¹. Se i terzi ordini sono senz'altro eretti in persona giuridica, in forza di un privilegio apostolico, per il fatto che essi hanno l'*altius moderamen* dell'istituto stesso, non altrettanto si può dire di tutti gli altri tipi di associazioni che vengono costituite per partecipare alla

⁴⁰ «Instituta autem, si quas habeant associationes christifidelium sibi coniunctas, speciali cura adiuvent, ut genuino spiritu suae familiae imbuantur».

⁴¹ «Institutum sibi associare potest, aliquo vinculo in constitutionibus determinato, alios christifideles, qui ad evangelicam perfectionem secundum spiritum instituti contendunt eisdemque missionem participant».

spiritualità e alla missione di un istituto di vita consacrata⁴². Di fatto il codice mentre ammette una varietà di modi di partecipare alla vita di un istituto, dedica una particolare attenzione ai terzi ordini, per le peculiari caratteristiche anche giuridiche di cui essi godono. Il legislatore comunque lascia spazio agli stessi istituti, ma là dove si tratta di vincoli con l'istituto con peculiare rilevanza giuridica, esso esige che tali nessi siano determinati dalle costituzioni, le quali dovranno essere sempre approvate dalla Sede Apostolica. Scrive in proposito Antonio Calabrese: «Il Codice vuole che gli istituti religiosi si adoperino con sollecitudine affinché le associazioni di fedeli ad essi unite siano permeate del genuino spirito della loro famiglia religiosa. Per associazioni di fedeli qui si intendono non soltanto i terzi ordini, composti da membri che, partecipando nel mondo al carisma dell'istituto, conducono vita

⁴² Non possiamo approvare il commento di A. Gutierrez: «Data forti autonomia privatarum ecclesiasticarum et moderata dependentia ab auctoritate ecclesiastica locali (cc. 322-326), et data, e contra, coniunctione et dependentia ab istituto (cf. c. 317 §§1-2 quoad directionem et administrationem; cc. 303, 677 §§ 1-2) asserendum videtur has associationes esse personas iuridicas publicas, quae, ideo, agunt nomine et mandato Ecclesiae sub responsabilitate instituti (c. 313). Confirmatur c. 312 §1, 3°»; A. GUTIERREZ, «Canones circa Instituta vitae consecratae et societates vitae apostolicae vagantes extra partem eorum propriam», *Commentarium pro Religiosis* 64 (1983) 280. Essendo le associazioni tanto diverse ed essendo ugualmente tanto vari i modi, e parlando il codice di vincoli da precisare nelle costituzioni, non si può dare per scontato che si tratti sempre di persone giuridiche e per di più pubbliche. Di fatto il codice distingue bene il modo peculiare del terzo ordine (c. 303) e gli altri modi (c. 311).

apostolica e tendono alla perfezione cristiana, sotto l'alta direzione dell'istituto stesso, ma ogni associazione in qualsiasi modo e in qualsiasi grado unita ad un istituto, come le confraternite o le congregazioni mariane»⁴³, anche se non erette in persone giuridiche⁴⁴.

⁴³ A. CALABRESE, *Gli istituti religiosi. Lineamenti di diritto canonico*, Roma 1986, 279. Non sembra pertanto accettabile la posizione di A. Gutierrez, che dopo aver citato il c. 303, annota: «Evidenter, in hoc canone, habita ratione novi spiritus conciliaris, supponitur quod omnia instituta religiosa possunt habere tertiarios saeculares vel alio congruenti nomine vocatos», e collega tale canone con il c. 677 §2, come pure con il c. 311, facendo dei tre canoni una cosa sola. (cf. A. GUTIERREZ, «Canones circa Instituta vitae consecratae» [cf. nt. 42], 279). L'autore sembra ignorare che i modi di collegamento tra istituti e associazioni è molteplice e vario; che non sempre si tratta di associazioni erette in persona giuridica e non sempre di terzi ordini; per di più sembra che destituisca di qualsiasi significato il chiaro linguaggio del codice che parla di potere in forza di un privilegio, e pertanto contro il diritto comune. Conveniamo che tale privilegio può essere sancito con l'approvazione delle costituzioni da parte della Santa Sede. Ma normalmente le costituzioni approvate parlano in modo molto generico di partecipazione dei laici al carisma degli istituti di vita consacrata. L'autore poi porta a suo conforto come pratica applicazione il c. 611, 2° a proposito dell'opera propria di un istituto. Ma non correttamente, in quanto nel c. 611 §1, 2° l'opera propria non è necessariamente l'associazione e l'associazione «propria» non è necessariamente una persona giuridica e per di più pubblica.

⁴⁴ Il significato e la portata del c. 303 risultano più chiare se noi esaminiamo le fonti di esso, indicate nel codice annotato delle fonti: Esse sono il c. 702 del codice del 1917; il motu proprio *Ecclesiae Sanctae*, I, 35; la cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 73 §3.

Il c. 702 §1 recita: «Tertiarii saeculares sunt qui in saeculo, sub moderatione alicuius Ordinis, secundum eiusdem spiritum, ad christianam perfectionem contendere nituntur, modo saecu-

6.6 *La rilevanza giuridica di un atto che erige in persona giuridica un'associazione di fedeli soggetta ad un istituto religioso*

A conclusione dell'esame della legislazione della Chiesa, che esclude senza particolare privilegio apostolico, di erigere in persona giuridica un'associazione di fedeli sotto il controllo dell'istituto, si può annotare che ciò deriva anche dal significato di una erezione canonica in persona giuridica. Erigere una persona giuridica significa avere un potere di governo sulla materia in oggetto. Ora i superiori degli istituti religiosi, anche se hanno un potere di governo, non possono vantare, senza un particolare

lari vitae consentaneo, secundum regulas ab Apostolica Sede pro ipsis approbatis». Il c. 703 §1 ammette il terzo ordine solo per privilegio apostolico: «Firmo privilegio nonnullis Ordinibus concesso, nulla religio potest tertium Ordinem sibi adiungere». Il §2 precisa l'ambito del privilegio: «Dato etiam apostolico privilegio, Superiores religiosi possunt quidem personas particulares tertio Ordini adscribere, sed nequeunt sodalitatem tertiariorum valide erigere sine consensu Ordinarii loci, ad normam c. 686 §3». Ulteriori precisazioni sono nel §3: «Nec sodalitatibus a se erectis possunt concedere usum particularium vestium, in publicis sacris functionibus deferendarum, sine speciali eiusdem Ordinarii licentia».

Interessante per il nostro scopo è ES, I, 35: «Fidelium con-sociationes, quae subsunt ductui ac moderamini alicuius Religionis, etiam si sint ab Apostolica Sede erectae, iurisdictioni subsunt et vigilantiae Ordinarii loci, qui ad normam sacrorum canonum eas invisendi ius habet et munus». È rilevante che si faccia anche l'ipotesi di associazioni «quae subsunt ductui ac moderationi alicuius Religionis» le quali tuttavia non sono erette dal superiore religioso, ma dalla stessa Sede Apostolica. Ci pare un ulteriore argomento per affermare che i Superiori religiosi non possono erigere le persone giuridiche se non sono dotate di un privilegio.

privilegio o autorizzazione della Sede Apostolica, nessun potere sulle associazioni di fedeli, al punto da erigerli in persona giuridica, sia essa pubblica o privata, e assoggettarla al proprio governo, in modo da avere su di essa un *altius moderamen* o comunque un potere di governo, stabilire peculiari vincoli giuridici, ecc. La relazione giuridica di potere tra l'autorità del superiore religioso e la persona giuridica da essi eretta può derivare soltanto dalla Santa Sede. Questo avviene solo in casi eccezionali e per motivi particolari. Di fatto la Santa Sede ha storicamente concesso tali privilegi a famiglie religiose con una forte spiritualità, e con la garanzia che essi possedevano anche la capacità di garantire una vigilanza adeguata che permettesse alle associazioni la possibilità di raggiungere i propri obbiettivi. Questo privilegio implica, d'altra parte, una certa limitazione del potere episcopale, in quanto dei fedeli che appartengono alla diocesi vengono sottratti alla competenza del vescovo diocesano, almeno sotto alcuni aspetti. Questo spiega la natura del privilegio e l'uso parco che la Santa Sede ha fatto di esso.

7. I Superiori Religiosi e l'erezione di fondazioni in persona giuridica

Le annotazioni fatte appena sopra, valgono, con le debite analogie e proporzioni, anche per la erezione in persone giuridiche delle fondazioni. Di fatto il codice nel passato non autorizzava i superiori maggiori religiosi ad erigere persone giuridiche «non collegiali» o gli istituti, come si diceva allora. Il codice del 1917 prevedeva solo fondazioni non autonome. Per il nuovo codice non esiste nessuna

norma che autorizzi gli «ordinari» ad erigere fondazioni, siano esse pubbliche o private. Pertanto in nessuna parte del codice i superiori possono trovare una normativa che li autorizzi. Il fatto che sia stato abolito il canone corrispettivo del precedente codice non autorizza a concludere il contrario. Il motivo sta anzitutto nel fatto che gli istituti non esistono più. La commissione codificatrice non riproducendo il c. 1489 non risulta che abbia voluto innovare. Il principio generale è lo stesso che nel precedente codice. In genere alle esigenze degli istituti religiosi sono sufficienti le fondazioni non autonome, annesse all'istituto, alla provincia o alla casa. Se poi fossero giudicate necessarie le fondazioni autonome, si dovrebbe ricorrere alla Santa Sede caso per caso. Per alcuni istituti, la soluzione migliore potrebbe essere la previsione della erezione di fondazioni autonome nelle stesse costituzioni, che dovrebbero determinare i superiori competenti, le procedure da seguire e gli statuti appositi per l'amministrazione.

8. La normativa codiciale e i principi generali del diritto sugli istituti di vita consacrata e sugli istituti religiosi in specie

Può essere utile una breve riflessione anche sulla convenienza e logicità della normativa appena accennata. Si tratta evidentemente di riflessioni sulla convenienza, una volta che è accertata la normativa. Di fatto non è senza senso tale riflessione. Il legislatore ha avuto certamente dei criteri nel redigere la normativa e c'è da pensare che l'abbia applicata coerentemente, a meno che non consti il contrario. La normativa codiciale in realtà risponde bene ai

principi generali che regolano gli istituti di vita consacrata, particolarmente i religiosi. Gli istituti religiosi non sono chiesa particolare e gli ordinari non sono vescovi.

8.1 Gli istituti religiosi appartengono alla vita e alla santità della Chiesa, ma non alla struttura gerarchica

Anzitutto a livello molto generale, i religiosi per natura loro non appartengono alla struttura gerarchica della Chiesa, anche se appartengono indiscutibilmente alla sua vita e alla sua santità (c. 207 §2; c. 588 §1); ma la questione che stiamo trattando è eminentemente di governo. Di fatto i superiori religiosi in quanto tali non hanno un potere giurisdizionale in foro esterno. Sotto questo profilo i superiori religiosi in genere non hanno potere di governo e tanto meno di erigere persone giuridiche nella Chiesa, siano esse pubbliche o private.

8.2 Le strutture giuridiche per i religiosi sono stabilite dal codice e dalle costituzioni

Di fatto, le istituzioni previste dall'ordinamento canonico per i religiosi hanno la personalità giuridica *ipso iure* (istituto, provincia, comunità religiosa). Le fondazioni previste per gli istituti religiosi non hanno bisogno della personalità giuridica, in quanto si configurano generalmente come fondazioni pie non autonome, connesse con la personalità giuridica dell'istituto, della provincia o della casa. Il codice di fatto non conosce altre entità che per i religiosi siano soggetti capaci di acquistare, ritenere, amministrare e alienare se non l'istituto, le

province e le case (c. 634). Le costituzioni possono apportare modifiche solo a queste tre entità. Perché i superiori possano creare altri soggetti giuridici dei beni ecclesiastici, che per ipotesi dovrebbero essere pubblici, dovrebbero avere una facoltà, concessa come privilegio o in altro modo, come attraverso una norma costituzionale approvata dall'autorità competente.

8.3 I soggetti capaci di titolarità di beni e l'amministrazione di essi sono determinati dal codice e dalle costituzioni

Per quanto riguarda l'amministrazione dei beni temporali, il codice a proposito dei religiosi presuppone semplicemente che vi siano gli amministratori o economi personali ai tre livelli di istituto, di provincia, di casa (c. 636 §1) e che siano i superiori ai diversi livelli previsti dall'ordinamento canonico con i rispettivi consigli che pongono atti amministrativi di straordinaria amministrazione o di alienazione (c. 638 §§1 e 3). Non si intravede altra possibilità di amministrazione, per *universitates rerum* o di associazioni di fedeli eretti dagli stessi istituti.

8.4 La creazione di nuovi soggetti nell'ordinamento è regolata dalla legge universale e dalle costituzioni

In particolare non si comprenderebbe come gli istituti religiosi, in forza dell'ordinamento universale della Chiesa, possano costituire persone giuridiche pubbliche o private, quando tali entità esorbitano dal loro ambito. Per quanto riguarda le associazioni si tratterebbe di fedeli, che sono sog-

getti alla giurisdizione episcopale; per quanto riguarda le fondazioni autonome, ci troveremmo di fronte ad entità, di cui propriamente non si capisce la ragione, se esse vengono separate dall'istituto, dalla provincia e dalla comunità. Di fatto l'ordinamento canonico universale regola l'inserimento dell'istituto, delle province e soprattutto delle comunità nella vita ecclesiale.

8.5 *Il potere di governo va esercitato a norma del diritto*

Il potere dei superiori religiosi si esercita sull'istituto e va esercitato a norma di diritto; conferire loro un potere di erigere le associazioni dei fedeli significherebbe estendere oltre l'istituto tale potere, ugualmente per quanto riguarda le *universitates rerum*. Gli istituti religiosi, in base al c. 678, sono soggetti al vescovo diocesano, per quanto riguarda l'apostolato nella vita ecclesiale. La facoltà di erigere persone giuridiche che operano nella Chiesa e nella diocesi sarebbe certamente una interferenza con la potestà della gerarchia ecclesiastica. Se il c. 134 §1 prevede che i superiori maggiori degli istituti clericali di diritto pontificio come pure delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio sono ordinari, questo non autorizza a pensare che essi hanno gli stessi poteri del vescovo diocesano o degli ordinari locali ed è per questo che lo stesso canone distingue i tre livelli: ordinario, ordinario del luogo e Vescovo diocesano. Non si può dimenticare mai che l'ordinario religioso ha i poteri che vengono conferiti dal legislatore. Il criterio seguito dal legislatore è in funzione della vita e del carisma dell'istituto, in quanto si tratta di un istituto clericale (c. 588). Si

potrebbe anche affermare che proprio perché il potere ecclesiastico dei superiori religiosi è un'estensione eccezionale del potere ecclesiastico esso va interpretato in senso stretto, proprio perché costituisce una eccezione alla legge della Chiesa (c. 18). Di fatto il codice non conferisce ai superiori religiosi i poteri di dispensare che conferisce al vescovo diocesano o all'ordinario del luogo (c. 87).

Sarebbe veramente strano che il codice e le costituzioni, qualora gli ordinari religiosi avessero la facoltà di erigere persone giuridiche pubbliche o private nella Chiesa, non regolasse affatto tale potere e i superiori potessero così esercitarlo senza alcun consenso dell'autorità gerarchica e senza la regolamentazione del diritto proprio. Dal momento che il codice non regola tale potestà e nulla dice del rapporto con l'autorità ecclesiastica, sia universale sia particolare, significa semplicemente che gli ordinari religiosi non hanno tale potere. La creazione di nuovi soggetti giuridici dovrebbe essere regolata almeno nelle costituzioni e quindi approvata dalla Sede Apostolica. Ugualmente si dica che risulterebbe veramente strano che il codice conferisca ai superiori il potere di erigere le persone giuridiche pubbliche e le costituzioni non ne parlino. Ciò significherebbe che i superiori potrebbero operare liberamente in un settore tanto importante, senza neppure l'intervento del loro consiglio.

9. La legislazione del codice del 1917

Se si confronta la legislazione del vigente codice con la legislazione del codice precedente, non è difficile rendersi conto che nella sostanza la disciplina

rimane immutata⁴⁵, nonostante le grandi novità introdotte circa le persone giuridiche nell'ordinamento canonico.

9.1 *Varietà di associazioni nella normativa del codice del 1917*

Il c. 684 distingue infatti le associazioni raccomandate e quelle erette. Le associazioni acquistano la natura di persona giuridica a norma del c. 100 solo per legittimo decreto del superiore ecclesiastico (c. 687 del CIC17).

Per un qualche riconoscimento di esse nella Chiesa, deve esserci o una erezione canonica o almeno una approvazione (c. 686 §1). L'autorità competente per erigerle o approvarle sono il Romano Pontefice o l'ordinario del luogo (c. 686 §2). Il vicario generale solo se munito di un mandato.

Ve ne sono alcune la cui erezione è possibile per privilegio apostolico («*quarum instituendarum ius, apostolico ex privilegio, aliis reservatum est*»; c. 686 §2).

Tuttavia, anche se si ha il privilegio apostolico, si esige sempre per la validità della erezione il consenso dato per scritto dell'ordinario del luogo; consenso che è incluso nello stesso consenso di stabilire una casa religiosa, se si vuole erigere l'associazione nella casa religiosa o nella chiesa annessa, purché

⁴⁵ È quanto afferma Dorio Maria Huot nel suo studio «Les associations des fidèles et leur dépendance à l'égard de la sacrée Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers et du conseil pontifical pour les laïcs», *Informationes SCRIS* 10 (1984) 126-144.

non sia costituita come persona morale e sia propria dell'istituto (*«quae non sit constituta ad modum organici corporis et illius religionis sit propria»*; c. 686 §3)⁴⁶.

Come si vede per diritto universale le uniche autorità competenti sono il Sommo Pontefice e gli ordinari del luogo, altri possono farlo solo in forza di un privilegio apostolico. Per di più il §3 precisa anche la portata di tale privilegio⁴⁷. Questo mette in luce che le associazioni dei religiosi possono essere sia persone giuridiche sia non persone giuridiche. In ogni caso sia per le une sia per le altre si esige sempre il consenso dell'ordinario del luogo, che è implicito nel consenso di costituire una casa religiosa.

In forza del c. 713, i superiori religiosi possono erigere confraternite e pie unioni solo se muniti di

⁴⁶ A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, tomus I, editio octava, Mechliniae – Romae 1963, 686, n. 844, 3°: «E sua interna constitutione aliae consociationes sunt “ad modum organici corporis constitutae” seu reguntur consilio membrorum electorum et cum quadam auctoritate praedictorum et vocantur sodalitia aut illa hierarchia carent et sunt simpliciter associationes». Nel n. 845 (p. 686-687) spiega ulteriormente il senso: «[...] constituta non sit ad modum corporis organici, i. e. cui essentialis non sit (quamvis, ut Congregatio B.M.V., ita plerumque constituatur) magistratus quispiam constans selectis praeside et assistentibus aut consiliariis et b) illius religionis sit propria [...]».

⁴⁷ «Licet privilegium concessum probetur, semper tamen, nisi aliud in ipso privilegio cautum sit, requiritur ad validitatem erectionis consensus Ordinarii loci scripto datus; consensus tamen ab Ordinario praestitus pro erectione domus religiosae valet etiam pro erigenda in eadem domo vel ecclesia ei adnexa associatione, quae non sit constituta ad modum organici corporis et illius religionis sit propria».

privilegio apostolico. Tale privilegio possono avere solo gli istituti che hanno potere di giurisdizione in foro esterno. Tuttavia va rilevato che la legislazione parla solo di erezione o di approvazione. Non è escluso che vi siano altri modi per far partecipare i fedeli singolarmente o in forma associata agli istituti religiosi, siano eretti o meno in persona morale⁴⁸.

Sotto questo profilo è interessante la risposta data dalla Congregazione per il Concilio in data 13 novembre 1920⁴⁹. La questione riguardava le Conferenze di San Vincenzo De Paoli, ma essa è esemplare in quanto la risposta data al caso concreto implica l'esame di tutta la normativa circa le associazioni. Anche se il codice del 1917 non ne parla espressamente, la risposta sottolinea che la nuova legislazione non rifiuta la dottrina vigente precedentemente, anzi la accoglie e la incorpora. Vengono riconosciute le così dette società laicali, che esistono nella Chiesa come associazioni dei fedeli, anche se non approvate ed erette dalla competente autorità ecclesiastica accanto alle associazioni ecclesiastiche, che sono invece quelle erette o approvate dall'autorità ecclesiastica.

Il codice del 1917 pertanto distingue le associazioni erette o approvate e quelle raccomandate. Ossia la distinzione tra associazioni laicali e quelle eccle-

⁴⁸ Ma in proposito si tenga presente quanto scrive Vermeersch, *Epitome iuris canonici*, t. I, n. 859 (cf. nt. 46), 695: «Haud paucae Congregationes religiosae associationes fidelium sibi adiunguntur qui eas in opere suo adiuvent et suo spiritu in vita christiana imbuuntur. Hae associationes Tertium Ordinem nullo modo constituunt; approbantur in Constitutum approbatione vel unice ab Ordinario loci».

⁴⁹ AAS 13 (1921) 135-144.

siastiche, presente nella dottrina precodificiale e ribadita nella *resolutio* sopra citata, se da una parte esclude che i religiosi possano erigere o approvare associazioni ecclesiastiche legate al proprio istituto, a meno che non godano di un privilegio, dall'altra aprono ed ammettono l'ampia possibilità di partecipazione alla vita dell'istituto religioso a tutte quelle società che vengono erette dall'autorità competente e che nei loro statuti prevedono tale partecipazione e a tutte le altre associazioni laicali, secondo l'accordo delle parti. Di fatto nulla vieta che associazioni erette dalla competente autorità ecclesiastica, che non sia quella dei superiori religiosi, o anche non erette in persona giuridica, prevedano nel loro statuto una particolare partecipazione alla vita e allo spirito di un istituto religioso. La partecipazione alla vita e allo spirito di un istituto religioso non avviene in modo uniforme; soprattutto non avviene necessariamente solo attraverso l'erezione canonica da parte dei superiori religiosi, dotati di un privilegio apostolico.

9.2 *Gli istituti e le fondazioni nel codice del 1917*

Una parola è opportuna anche per quanto riguarda le fondazioni pie. Il codice del 1917 non conosceva la distinzione tra *universitates personarum* e *universitates rerum*. Ma le persone morali, senza che venissero distinte in pubbliche e private, erano collegiali o non collegiali, che, in modo molto approssimativo, e quindi da precisare, rispondeva all'attuale distinzione tra *universitates personarum* e *universitates rerum* (cf. cc. 88, 100 CIC17); si deve precisare però che le *universitates personarum* oggi si distinguono in collegiali e non collegiali, a seconda che le decisioni vengono prese con il con-

corso di tutti a parità di diritti, o soltanto da alcuni o comunque non a parità di diritti.

Il codice del 1917 prevedeva soltanto le fondazioni non autonome. Il c. 1544 §1 descriveva le fondazioni pie come «beni temporali dati in qualsiasi modo alla chiesa, con l'onere di celebrare in perpetuo o per un tempo prolungato sante Messe o funzioni ecclesiastiche definite o opere di carità o di religione»⁵⁰.

Tuttavia conosceva le persone morali non collegiali: tra essi spiccava il beneficio, di cui il codice trattava diffusamente, e altri istituti ecclesiastici, tra i quali il c. 1489 recensiva gli ospedali, orfanotrofi, ed altre opere destinate ad opere di religione o di carità sia spirituali sia temporali. Di esse, il c. 1489 affermava che possono essere erette, con decreto, dall'ordinario del luogo in persona giuridica⁵¹. Tuttavia è supposta anche la possibilità che vi siano istituti religiosi che abbiano il privilegio apostolico di erigere tali istituti in persona giuridica, ma con delle precise limitazioni in favore dell'ordinario del luogo⁵².

⁵⁰ «Nomine piarum foundationum significantur bona temporalia alicui personae morali in Ecclesia quoquo modo data, cum onere in perpetuum vel in diuturnum tempus ex redditibus annuis aliquas missas celebrandi, vel alias praefinitas functiones ecclesiasticas explendi, aut nonnullis pietatis et caritatis opera peragendi».

⁵¹ «[...] possunt ab ordinario loci erigi et per eius decretum persona iuridica in Ecclesia constitui». Di fatto l'unica autorità competente che risulta dal codice è l'*ordinarius loci* (cf. cc. 1489 §2; 1491).

⁵² Il c. 1491 §1 recita: «Loci Ordinarius omnia huiusmodi instituta, etiam in personam moralem erecta et quovis modo exempta, visitare potest et debet». Il c. 1492 §1 ancora: «Etiam si fundatione, praescriptione aut privilegio apostolico

Il codice vigente non parla più degli *Instituta*, ma li ha ricondotti alle fondazioni, che secondo la nuova legislazione possono essere autonome, ossia dotate di personalità giuridica, sia pubblica sia privata, e non autonome, ossia come massa di beni annessi ad una persona giuridica preesistente con specifiche finalità. La nuova legislazione nulla dice sulla autorità competente ad erigere la persona giuridica *universitas rerum*. Nei verbali del *coetus* apposito che ha preparato i canoni in materia si legge che finiti i lavori, qualche organo di consultazione aveva proposto di riproporre il c. 1489 e il c. 1491. La risposta fu negativa, perché la regolamentazione della materia si trovava altrove⁵³. Da tale appunto in un verbale non è mancato chi ha voluto dedurre che questo non solo ha significato l'abolizione dei canoni citati ma che ha esteso anche la competenza di erigere le fondazioni ad altri superiori. Ma è facile rilevare che le conclusioni vanno ben oltre le premesse. Anzitutto un verbale non è un criterio di interpretazione del codice. Inoltre la motivazione addotta dice semplicemente che la normativa è da trovare altrove. Infine è evidente che non si possono dimenticare i principi generali dell'ordinamento canonico che richiede per-

pium institutum a iurisdictione et visitatione Ordinarii loci exemptum fuerit, ius tamen Ordinario est redditionem rationum exigendi, reprobata contraria consuetudine». E il §1 insiste: «Si fundator velit administratores non teneri rationem ordinario loci reddere, fundatio ne acceptetur».

⁵³ Leggiamo in *Communicationes* 12 (1980) 435: «Suggestum est ab aliquo Organo consultationis ut repristinentur hic canon 1489 et c. 1491, nonnullis mutationibus inductis. Consultores respondent provisiones circa materiam illorum canonum haberi in aliis partibus novi codicis».

ché si abbia il potere di erigere una persona giuridica di avere il potere di governo di foro esterno e per di più la competenza. Questa competenza inoltre deve essere provata, per tutti quei superiori che, in linea di principio, hanno le competenze che vengono concesse dal legislatore stesso: così per gli istituti religiosi, è necessario che i superiori siano ordinari e che la legge conceda tale facoltà. Analogamente si dica per altri superiori, come le conferenze episcopali, i concili ecc. che hanno precisamente solo le facoltà concesse dal diritto.

10. Osservazioni conclusive

10.1 *Principio generale*

Dall'esame dei testi normativi presi in considerazione, risulta che le persone giuridiche che non sono tali *ipso iuris praescripto*, vengono erette, siano esse pubbliche o private, da un decreto apposito dell'autorità competente. Si tratta di un atto amministrativo singolare, che richiede nel soggetto un potere di governo almeno esecutivo. Da questa prima considerazione si deve escludere che possano erigere persone giuridiche soggetti ai quali il codice non riconosce la potestà di governo almeno esecutiva. Trattandosi di creare nella chiesa dei soggetti giuridici, titolari di diritti e di doveri, si deve trattare evidentemente di una potestà di governo in foro esterno. Ciò è detto chiaramente nel codice, quando da una parte esso parla della necessità di un decreto dato per scritto e dall'altra quando afferma che il decreto è un atto amministrativo singolare che esige nel soggetto che lo pone un potere di governo almeno amministrativo.

Risulta pertanto chiaro che, da una parte, non si può parlare di facoltà ad erigere persone giuridiche se non c'è un soggetto che gode almeno della potestà di governo esecutiva, e, d'altra parte, non è sufficiente il possesso della potestà di governo amministrativa; occorre anche la competenza che deriva dalla legge, sia universale sia particolare.

10.2 *L'individuazione dell'auctoritas competens*

L'individuazione concreta dell'autorità competente è pertanto duplice: il soggetto con potere di governo in foro esterno e la legge, sia universale sia particolare, che conferisce la competenza nei casi concreti. A livello generale si può dire che per la creazione delle persone giuridiche, sia pubbliche sia private, – a parte il potere supremo della Chiesa e gli organismi da esso autorizzate –, a livello inferiore, solo il vescovo diocesano ha una competenza generale ad esercitare il proprio potere all'interno della diocesi, tranne quei campi in cui la legge stessa non lo limita attraverso la riserva o non ne regoli l'esercizio.

Per la questione che stiamo trattando, principio generale è che i vescovi hanno l'autorità e la competenza per erigere persone giuridiche pubbliche e private nell'ambito della propria diocesi, a meno che non sia intervenuta una riserva da parte della Santa Sede. Altre autorità hanno tale potere solo se è stato loro conferito per legge o per privilegio.

Le conferenze episcopali per sé hanno il potere di governo solo là dove è stato concesso *a iure* o per speciale mandato. Tale potere è riconosciuto per le associazioni sia pubbliche sia private dal codice. Tale potere può essere riconosciuto anche per statuto approvato dalla Sede Apostolica.

I Concili particolari di vescovi propriamente non hanno tale potere, in quanto non è previsto dall'ordinamento canonico. Se è vero che essi hanno un potere, questo è per concessione dell'autorità competente. I singoli vescovi infatti possono operare solo all'interno delle loro diocesi. Quando superano tale ambito, lo fanno in forza del potere supremo della Chiesa.

Il codice di fatto esclude da tale possibilità gli ordinari del luogo, in quanto il c. 312 §1, 3° nel determinare la competenza nell'ambito diocesano parla espressamente dell'*episcopus dioecesanus*. Per di più è escluso l'amministratore diocesano (c. 312 §1, 3°)⁵⁴. Il c. 134 §3 stabilisce: «Quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo diocesano e agli altri a lui stesso equiparati nel c. 381 §2, esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale»⁵⁵. Del resto se fosse stato sufficiente il potere amministrativo di foro esterno, non sarebbe stato necessario che il codice desse norme tanto dettagliate; si sarebbe limitato ad enunciare il prin-

⁵⁴ Non ci pare retto il modo di argomentare da parte di Morrissey, nell'articolo citato. Egli sembra tenere in considerazione solo il fatto del possesso della potestà di governo almeno esecutiva come criterio per attribuire il potere di erigere una persona giuridica pubblica; anzi egli non esclude neppure i superiori degli istituti laicali da tale potere.

⁵⁵ «Quae in canonibus nominatim Episcopo dioecetano, in ambitu potestatis executivae tribuuntur, intelleguntur competere dumtaxat Episcopo dioecetano aliisque ipsi in c. 381 §2 aequiparatis, exclusis Vicario generali et episcopali, nisi de speciali mandato».

cipio, delimitandolo nell'ambito di ciascuna autorità competente.

10.3 *I superiori degli istituti religiosi*

Un discorso a parte merita la riflessione sulla normativa canonica circa gli istituti di vita consacrata, particolarmente i religiosi. È indubbio che gli istituti religiosi hanno ottenuto una particolare attenzione e riflessione da parte del Concilio. La loro dimensione ecclesiale è stata fortemente accentuata. Di fatto la grande novità del Concilio è l'affermazione che gli istituti di vita consacrata «appartengono indiscutibilmente alla vita e alla santità della Chiesa» (LG 44); ma altrettanto chiaramente è stato detto che essi non appartengono alla struttura gerarchica della chiesa (LG 44). In quanto realtà carismatica hanno visto riconosciuta ampiamente una giusta autonomia di vita, anche di governo. Tutto questo non ha fatto degli istituti religiosi qualche cosa che possa anche lontanamente assomigliare a una chiesa particolare. Anche se il legislatore non ha voluto inserirli sotto la legislazione delle associazioni, è innegabile che essi non sono neppure inseriti all'interno della struttura gerarchica della Chiesa. È pure chiaro che gli istituti religiosi in quanto tali non godono di un potere di governo nella Chiesa, in quanto questo tipo di governo è riservato dalla Chiesa ad una sola particolare categoria di religiosi, ossia a quelli clericali di diritto pontificio (c. 596 §2). Gli istituti religiosi in quanto tali non fanno parte della struttura gerarchica della Chiesa.

La categoria degli istituti clericali di diritto pontificio hanno una peculiare collocazione all'interno della Chiesa; ma ciò non è per inserirli nella struttura

gerarchica della Chiesa e fare di essi un qualche cosa che possa anche solo lontanamente assomigliare alla Chiesa particolare, ma è per la loro peculiare indole clericale; è in funzione del loro carisma, non in funzione di una realtà gerarchica come sono gli ordinari locali o diocesani. Se i superiori maggiori degli istituti clericali di diritto pontificio hanno un potere anche di governo e sono anche ordinari (c. 134), ciò non significa che abbiano nella chiesa tutte le competenze per le quali basti il potere di governo anche solo esecutivo o che possano essere accostati ai Vescovi diocesani.

È indubbio che il legislatore competente può operare anche attraverso il diritto proprio degli stessi istituti, approvando peculiari facoltà attraverso l'approvazione delle costituzioni oppure concedendo peculiari privilegi. Sembra evidente che l'autorità ecclesiastica conferisce privilegi sia direttamente sia indirettamente. Certamente può farlo anche implicitamente con l'approvazione di norme costituzionali. Ma ogni competenza concessa dalla Santa Sede ai superiori maggiori degli istituti clericali di diritto pontificio deve essere provata o attraverso il diritto universale o attraverso il diritto costituzionale approvato o attraverso una peculiare concessione della Sede Apostolica.

I Superiori religiosi, sia personali sia collegiali, in quanto tali non possono erigere persone giuridiche né pubbliche né private in quanto sono privi della potestà di governo nella Chiesa.

I superiori maggiori che rientrano nella categoria di ordinari e che godono almeno della potestà di governo esecutiva non possono erigere persone giuridiche né pubbliche né private, a meno che non abbiano un particolare privilegio o non abbiano delle norme che siano state approvate dalla Santa Sede.

Specificamente: a) Non possono erigere in persona giuridiche le associazioni a loro congiunte, se non in forza di un privilegio o comunque di una approvazione della Santa Sede; b) non possono erigere pie fondazioni autonome né pubbliche né private in quanto il legislatore non ha conferito loro tale potere; c) in linea generale non possono erigere persone giuridiche di qualsiasi tipo, se ciò non risulta dal diritto universale o particolare, approvato dalla Sede Apostolica.

Si può ammettere la possibilità che i superiori religiosi possano erigere persone giuridiche, sia *universitates personarum* sia *universitates rerum* all'interno del proprio istituto, qualora ciò sia previsto a norma delle proprie costituzioni, approvate dalla Santa Sede. Ma in questo caso il diritto proprio dovrà anche determinare concretamente quali siano le persone giuridiche che essi hanno la facoltà di erigere, quali siano le procedure che essi debbono seguire e quale sia la normativa (gli statuti) che regola tali persone giuridiche.

VELASIO DE PAOLIS, C.S.